



# Comune di Erto e Casso

Medaglia d'oro al merito civile

Provincia di Pordenone

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

### COPIA

ANNO 2024  
N. 21 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.L.I.A. (IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA). ANNO 2025

L'anno 2024, il giorno 18 del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala consigliare in modalità mista attraverso la piattaforma Jitsi Meet, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Carrara Antonio	Sindaco	Presente
Martinelli Katy	Vice Sindaco	Presente
Corona Davide	Assessore	Presente
Filippin Mauro	Assessore Esterno	Presente
Corona Cristian	Consigliere	Presente
Marsura Vito	Consigliere	Presente
Della Putta Antonio	Consigliere	Presente
De Filippo Antonio	Consigliere	Presente
Fiabane Sonia	Consigliere	Presente
Corona Deborah	Consigliere	Presente
Pezzin David	Consigliere	Presente
Filippin Lara	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario Greco Vincenzo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Carrara Antonio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.L.I.A. (IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**APPURATO** preventivamente che:

- il presente Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21.12.2021 ha disposto di conferire alla Erto e Casso la gestione del servizio Tributi;
- l'art. 1, comma 3 del Regolamento per lo svolgimento della funzione "Gestione dei Servizi tributari" stabilisce che:

*"Per "conferimento" s'intende che i Comuni si avvalgono della Comunità per la gestione, in forma associata, dei tributi locali.*

*Resta in capo ai comuni la potestà regolamentare, la facoltà di definire le aliquote, l'introito dei tributi sul proprio bilancio, la nomina del responsabile del tributo, ecc., in altre parole la titolarità della materia.*

*Lo svolgimento delle funzioni avverrà nel rispetto delle norme della legge nazionale, regionale, ed in conformità a quanto stabilito, nel presente regolamento";*

**PREMESSO** che:

- l'art. 51, comma 4, lettera b - bis) dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato a seguito dell'accordo Stato - Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevedeva la possibilità per la Regione di *"disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni"*;
- in virtù di quanto sopra, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha istituito e disciplinato con la L.R. n. 17 del 14 novembre 2022 l'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta municipale propria (IMU) di cui all' articolo 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;
- la L.R. n. 9 del 04 novembre 2024 ha modificato la succitata legge regionale istitutiva dell'ILIA;

**VISTI**, inoltre:

- l'art.172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede che gli enti locali alleghino al bilanciодi previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributilocali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura inpercentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ove dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- l'art. 13, comma 5bis del D.L. n. 4/2022, convertito con modificazione dalla Legge 25/2022, il quale stabilisce che *"in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile"*;

**RICHIAMATO** l'art. 14 della L.R. n. 17/2022, così come modificato dall'art. 7 della L.R. n. 9/2024, in materia di obbligo di pubblicazione, il quale stabilisce a decorrere dall'anno d'imposta 2025 che:

*“I Comuni pubblicano i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all’imposta mediante inserimento degli stessi, esclusivamente per via telematica, nel portale messo a disposizione dalla Regione.*

*I regolamenti e le aliquote hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel portale entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente. Nel caso in cui il termine scada nei giorni di sabato o di domenica, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo”;*

*Con decreto del direttore centrale della struttura competente sono stabilite le modalità e le specifiche tecniche per l’inserimento nel portale dei regolamenti comunali e delle delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all’imposta.”;*

**EVIDENZIATO** altresì che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha individuato con proprio Decreto del 7 luglio 2023 le fattispecie di diversificazione delle aliquote ai sensi dell’articolo 1, comma 756 della L. n. 160/2019 ed appurato che, come anche indicato nella Circolare della Direzione Centrale delle AA LL della Regione F.V.G. n. 4/STL/2023, lo stesso non trova applicazione nel campo I.L.I.A. per il Friuli Venezia Giulia;

**APPURATO**, nel merito, che la L.R. n. 17/2022, così come da ultimo modificata dalla L.R. n. 9/2024 con decorrenza dall’anno di imposta 2025, dispone:

- all’**art. 11** i casi di ESENZIONE dall’imposta, come di seguito elencati al comma 1:

<b>lettera</b>	<b>tipologia</b>
<b>a</b>	l’abitazione principale o assimilata, come definite dall’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) (L.R. 17/2022), a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
<b>b</b>	immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
<b>c</b>	fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
<b>d</b>	i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’ articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie)
<b>e</b>	i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
<b>f</b>	i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
<b>g</b>	gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’ articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’ articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200
<b>h</b>	i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
<b>h bis</b>	gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale

- all’**art. 12** i casi di ESENZIONE dall’imposta per i terreni agricoli come di seguito elencati al comma 1:

<i>lettera</i>	<i>tipologia</i>
<b>a</b>	posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 99/2004 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all' articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004 , indipendentemente dalla loro ubicazione;
<b>b</b>	a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
<b>c</b>	ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993.

- all'**art.8** i casi di RIDUZIONE della base imponibile come di seguito elencati al comma 1:

<i>lettera</i>	<i>tipologia</i>	<i>riduzione</i>
<b>a</b>	fabbricati di interesse storico o artistico di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137)	50%
<b>b</b>	per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati	50%
<b>c</b>	unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (con ulteriori requisiti)	50%

- all'**art.10** i casi di RIDUZIONE dell'imposta, come di seguito elencati:

<i>comma</i>	<i>tipologia</i>	<i>riduzione</i>
<b>1</b>	abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3	25%
<b>2</b>	Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà	50%

- all'**art. 15** viene data al Comune la possibilità di stabilire con Regolamento l'ESENZIONE nei casi come di seguito elencati al comma 1:

<i>lettera</i>	<i>tipologia</i>
<b>d</b>	dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente noncommerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari
<b>e</b>	fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità e di fatto non utilizzati a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva fino al perdurare dello stato di inagibilità

- all'**art. 15 comma 1 lett. f)** che il Comune abbia la possibilità, con Regolamento, di ASSIMILARE all'ABITAZIONE PRINCIPALE (quindi, di fatto, di ESENTARE) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Incaso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**VISTO** l'art. 9, così come modificato dalla L.R. n. 9/2024 con decorrenza dall'anno di imposta 2025, che, in merito alle "aliquote", elenca e disciplina le fattispecie possibili, stabilendo per ognuna una percentuale di base ed un *range* minimo e massimo entro il quale i Comuni, con Deliberazione di Consiglio Comunale, possono stabilire quella d'applicare sul proprio territorio, come riportato nella

seguente tabella:

Fattispecie	norma di riferimento L.R. n. 17/2022	aliquota base stabilità dalla L.R. n. 17/2022	aliquota MINIMA che può essere stabilita dal Comune	aliquota MASSIMA che può essere stabilita dal comune
abitazione principale di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) L.R. n. 17/2022, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze se classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 E C/7 con una DETRAZIONE di €. 200,00	art. 9, c.1	0,5%	0,00%	0,6%
primo fabbricato ad uso abitativo, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b bis) L.R. n. 17/2022 (c.d. prima "seconda casa), escluse le relative pertinenze	art. 9, c.2	0,7%	0,00%	0,7%
fabbricati ad uso abitativo, escluse le relative pertinenze e diversi da quelli di cui all'art. 4 L.R. n. 17/2022	art. 9, c.3	0,86%	0,00%	1,06%
fabbricati rurali a uso strumentale di cui all' art. 9, comma 3 bis D.L. n. 557/1993	art. 9, c.4	0,1%	0,00%	0,1%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 12 L.R. n. 17/2022)	art. 9, c.5	0,76%	0,00%	1,06%
aree fabbricabili di cui all'art. 3, comma 1,lett. c) L.R. n. 17/2022	art. 9, c.6	0,86%	0,00%	1,06%
fabbricati strumentali all'attività economica	art. 9, c.7	0,86%	0,00%	0,86%
immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 dell'art.9 L.R. n. 17/2022	art. 9, c.8	0,86%	0,00%	1,06%

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 20, comma 2 della L.R. n. 17/2022, così come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. a) della L.R. n. 9/2024 con decorrenza dall'anno di imposta 2025, l'Amministrazione regionale provvede alla copertura degli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dalla rimodulazione dell'aliquota massima applicabile al primo fabbricato ad uso abitativo, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b bis), escluse le relative pertinenze e ai fabbricati strumentali all'attività economica;

**RITENUTO**, quindi, di procedere a deliberare in merito alle aliquote relative all'anno 2025, per le fattispecie enei limiti come sopra indicati;

**VALUTATO**, nel merito, di applicare le aliquote come sotto riportato nel deliberato;

**PRESO ATTO** dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

## DELIBERA

- DI APPROVARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- DI APPROVARE** le aliquote I.L.I.A. per l'anno 2025, così come risultanti dal seguente prospetto:

Fattispecie	norma di riferimento L.R. n. 17/2022	ALIQUOTA deliberata
abitazione principale di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) L.R. n. 17/2022, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze se classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 E C/7 con una DETRAZIONE di €. 200,00	art.9, c.1	0,50%
primo fabbricato ad uso abitativo, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b bis) L.R. n. 17/2022, escluse le relative pertinenze	art.9, c.2	0,70%
fabbricati ad uso abitativo, escluse le relative pertinenze e diversi da quelli di cui all'art. 4 L.R. n. 17/2022	art.9, c.3	0,86%
fabbricati rurali a uso strumentale di cui all' art. 9,comma 3 bis D.L. n. 557/1993	art.9, c.4	0,10%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 12 L.R. n. 17/2022)	art.9, c.5	ESENTI
aree fabbricabili di cui all'art. 3, comma 1,lett. c) L.R. n. 17/2022	art.9, c.6	0,86%
fabbricati strumentali all'attività economica	art.9, c.7	0,86%
immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 dell'art.9 L.R. n. 17/2022	art.9, c.8	0,86%

- DI DISPORRE** che la presente Deliberazione:

- venga pubblicata nell'apposito portale messo a disposizione dalla Regione, secondo quanto previsto dall'art. 14 della L.R. n. 17/2022, così come modificato dall'art. 7 comma 1 della L.R. n. 9/2024 con decorrenza dall'anno di imposta 2025;
- venga pubblicata in apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente a cura degli Uffici comunali.



---

---

***PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Erto e Casso, 05 dicembre 2024

Il Responsabile

F.TO RESPONSABILE SERVIZI TRIBUTARI  
MELISSA BORIN

---

---

## **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Erto e Casso, 05 dicembre 2024

Il Responsabile  
F.TO CLAUDIO OLIVIER

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Il Segretario

F.to Carrara Antonio

F.to Greco Vincenzo

---

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 19/12/2024 al 03/01/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Erto e Casso, li 19/12/2024

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Caterina  
Lucchini

---

## **ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/12/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 18/12/2024

Il Responsabile dell'esecutività  
F.to Vincenzo Greco

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

9

Comune di Erto e Casso – Deliberazione n. 21 del 18/12/2024

Il Responsabile del Procedimento